



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

**VISTA** la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 **sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che sarà adottato entro il 30 giugno 2024**;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea C(2023) 101/03 - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina come modificata dalla comunicazione C(2023) 8045 final del 20 novembre 2023;

**VISTO** il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, in particolare, l’articolo 1, con il quale si prevede che, al fine di promuovere e accelerare gli investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito: imprese energivore) istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito: CSEA);

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2023, che ha stabilito i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, anche in forma aggregata, prevedendo che:

- a) nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, le imprese energivore interessate hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici - GSE (nel seguito: GSE) l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di venti anni a decorre dall’entrata in esercizio degli impianti;
- b) l’anticipazione e la restituzione dell’energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- c) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali le imprese energivore abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181/2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante



da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

**RITENUTO** opportuno assicurare il coordinamento della misura disciplinata dal presente decreto con gli strumenti di supporto alla generazione da fonti rinnovabili gestiti dal GSE;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto disciplina un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una o più procedure per l'anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

### **Articolo 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) *Clienti finali energivori*: soggetti iscritti, alla data di pubblicazione del bando, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA, controparti dei contratti di anticipazione e restituzione con il GSE;
  - b) *Clienti finali energivori in forma aggregata*: clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del presente decreto, individuando un soggetto aggregatore che agisce quale controparte del contratto di anticipazione e restituzione;
  - c) *Energia elettrica nella disponibilità del GSE*: energia elettrica nella disponibilità del GSE derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
  - d) *Soggetti terzi*: soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato un contratto di approvvigionamento a termine;
  - e) *Contratto di anticipazione*: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, che prevede il diritto all'anticipazione dell'energia



- elettrica nella disponibilità del GSE e delle relative garanzie di origine per un periodo pari a 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo;
- f) *Contratto di restituzione*: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, ovvero con soggetti terzi, che prevede l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e delle relative garanzie di origine, per un periodo di 20 anni a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili;
  - g) *Nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili*: nuova capacità di generazione con una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella corrispondente all'energia elettrica oggetto di restituzione realizzata:
    - 1) mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
    - 2) mediante interventi di potenziamento ovvero di rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;
  - h) *Garanzia di origine o GO*: documento elettronico che attesta che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
  - i) *Contratto di approvvigionamento a termine*: contratto di approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili stipulato, anche per il tramite di terze parti, dal cliente finale e dal soggetto terzo, di durata almeno annuale, sulla base del quale il soggetto terzo si impegna alla realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e alla restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE al cliente finale medesimo;
  - j) *Prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato*: media mensile del prezzo unico nazionale (PUN) nel periodo di riferimento ovvero, a partire dal 1° gennaio 2025, media mensile dell'indicatore individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 aprile 2024, n. 151;
  - k) *SII*: Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.129;
  - l) *Gestore del SII*: Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010.
  - m) *GME*: Gestore dei mercati energetici S.p.A.

### Articolo 3

(Bando per l'assegnazione dell'energia elettrica da parte del GSE)



1. Almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione della manifestazione di interesse di cui all'articolo 4, il GSE pubblica un bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità, che contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) il volume di energia elettrica nella sua disponibilità nei limiti della produzione attesa e le relative garanzie di origine;
  - b) il prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
  - c) le modalità per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, in funzione del volume di energia elettrica anticipato, sulla base dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
  - d) gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione e le garanzie richieste, sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6;
  - e) le modalità, i requisiti e le tempistiche per la presentazione del progetto di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.
2. Il GSE, in coordinamento con il GME, individua le modalità di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili sia realizzata da soggetti terzi.

#### **Articolo 4**

*(Procedura di assegnazione dell'energia elettrica ai clienti finali energivori)*

1. Entro i termini e con le modalità indicati nel bando di cui all'articolo 3, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità dal GSE nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e In caso di aggregazione, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
  - b) il cliente finale energivoro può indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale lo stesso rinuncia all'assegnazione senza l'escussione della cauzione di cui alla lettera e);
  - c) il cliente finale energivoro si impegna:
    - i. a realizzare o a far realizzare da un soggetto terzo nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili la cui entrata in esercizio deve avvenire entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa. I lavori di realizzazione della



- nuova capacità **non possono essere avviati prima della/l'entrata in esercizio non può antecedente** alla presentazione della manifestazione di interesse;
- ii. a presentare il progetto per la realizzazione in via diretta o tramite soggetto terzo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in funzione dell'energia elettrica oggetto di anticipazione,;
  - iii. a sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere da un soggetto terzo, il contratto di restituzione dell'energia elettrica oggetto di anticipazione,;
2. il cliente finale energivoro presenta idonea cauzione a conferma della volontà di partecipare alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione, **nel limite massimo dell'xxx% del valore dell'energia elettrica richiesta,/secondo quanto stabilito dal GSE** da svincolarsi a conclusione della medesima procedura.
  3. Il volume di energia elettrica e le relative garanzie di origine offerti in anticipazione dal GSE sono assegnati, su base annua, ai clienti finali energivori, in relazione alla quantità richiesta ai sensi del comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella sua disponibilità, il GSE provvede a riproporzionare le quantità assegnate in base alle richieste presentate.
  4. Il volume di energia elettrica non aggiudicato in esito alla procedura di cui al presente articolo resta nella disponibilità del GSE ed è riassegnato con una nuova procedura.

## **Articolo 5**

### *(Contratto di anticipazione)*

1. In esito alla procedura di cui all'articolo 4, in relazione al volume di energia elettrica e delle relative garanzie di origine assegnati, il GSE stipula con ciascun cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, un contratto di anticipazione che prevede i seguenti elementi:
  - a) le modalità e le tempistiche in base alle quali il GSE calcola, per un periodo di 36 mesi, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità, e provvede, nel caso in cui la suddetta differenza sia negativa, ad erogare il relativo importo al cliente finale ovvero, nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, a conguagliare o a richiedere al cliente finale l'importo corrispondente;
  - b) l'obbligo del cliente finale energivoro a sottoscrivere o ad assicurare la sottoscrizione da parte del soggetto terzo, nel caso in cui la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili è realizzata da quest'ultimo, il contratto di restituzione;
  - c) l'obbligo del cliente finale energivoro *a realizzare* ovvero a far realizzare da un **soggetto terzo**, la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, assicurandone l'entrata in esercizio entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione. **Sono fatte salve le cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale o al soggetto terzo e fermo restando che i lavori di**



realizzazione non possono essere stati avviati prima della presentazione della manifestazione di interesse;

d) l'obbligo del cliente finale energivoro a trasmettere al GSE il progetto di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili. Nel caso detta capacità sia realizzata da un soggetto terzo, è altresì trasmessa copia del contratto di approvvigionamento a termine da cui risulti l'impegno del soggetto terzo a realizzare nei termini previsti la nuova capacità e a sottoscrivere il contratto di restituzione.

e) il divieto di cessione ad altri soggetti del contratto di anticipazione ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale energivoro aggregatario;

f) la facoltà di recesso, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di differenziale, se negativo, tra il prezzo di cessione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica;

g) la facoltà per il cliente finale energivoro di modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione; in tal caso l'obbligo di realizzare la nuova capacità funzionale alla restituzione dell'energia elettrica si intende commisurato al volume rideterminato di energia anticipata.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1, il GSE acquisisce idonee garanzie, commisurate al valore dell'esposizione nei confronti del GSE, tenuto conto dell'affidabilità finanziaria dei clienti finali energivori e dello stato di avanzamento del progetto di realizzazione della nuova capacità e della sottoscrizione del contratto di restituzione.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e), il contratto si risolve di diritto e il cliente finale energivoro è tenuto alla restituzione dei benefici goduti. Nell'ipotesi di mancata restituzione delle somme dovute il GSE provvede all'escussione della garanzia di cui al comma 3.
4. Ove il contratto di cui al comma 1 sia stipulato tra il GSE e clienti finali energivori in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che i relativi effetti siano trasferiti ai clienti finali energivori interessati.
5. Il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal GME, nei limiti della produzione attesa.

## **Articolo 6**

### ***(Contributo per il costo della garanzia)***

1. A copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia di cui all'articolo 5, comma 3, può essere riconosciuto un contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «de minimis» per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell'arco



di tre anni, considerati su base mobile, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento citato.

2. Ai fini di cui al comma 1, i clienti finali energivori presentano istanza a \_\_\_\_\_, con le modalità e nei termini definiti da \_\_\_\_\_ che tengano conto delle modalità di presentazione e adeguamento delle garanzie definite dal GSE. Sulla base delle richieste di contributo pervenute \_\_\_\_\_ verifica che:
  - a) per ciascun cliente finale energivoro richiedente, tramite il registro nazionale degli aiuti sia rispettato il massimale «de minimis» di cui al comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento al cliente medesimo. L'esito negativo di tale accertamento è ostativo alla concessione del contributo. Ove il valore del contributo richiesto risultasse superiore al valore di detto massimale al netto degli altri aiuti de minimis già concessi nel medesimo periodo di riferimento, lo stesso è concesso in misura ridotta, fino a concorrenza del massimale residuo.
  - b) il valore complessivo dei contributi richiesti non sia superiore a 100 milioni di euro. Nel caso il valore delle richieste superi il predetto limite, tenuto conto dei contributi già concessi complessivamente, \_\_\_\_\_ provvede a riproporzionare la disponibilità residua in base alle richieste presentate.
3. Il contributo è riconosciuto attraverso la regolazione finanziaria degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di anticipazione cui all'articolo 5, comma 1 e sulla base dei costi documentati delle garanzie, richieste dal GSE.
4. L'ARERA entro \_\_\_\_\_ disciplina le modalità di riconoscimento del contributo di cui al presente articolo in base a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 nonché le modalità di copertura dei relativi oneri a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia

## Articolo 7

*(Contratto di restituzione)*

1. \_\_\_\_\_, il cliente finale energivoro o il soggetto terzo sottoscrive il contratto di restituzione, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) nel caso in cui la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili è realizzata attraverso una pluralità di impianti, può essere sottoscritto un contratto di restituzione per ciascun impianto;
  - b) la potenza oggetto del contratto di restituzione o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti di restituzione, è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione;
  - c) nel caso in cui la restituzione abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia elettrica ceduta al GSE è determinata secondo un piano di restituzione, mediante



ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

- d) il prezzo di restituzione è pari al prezzo di cessione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), senza rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
  - e) il cliente finale energivoro o il soggetto terzo comunica al GSE l'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili;
  - f) il GSE calcola, per tutta la durata del contratto, a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità, in relazione al volume di energia elettrica oggetto di restituzione, la differenza tra il prezzo di cui alla lettera e) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica, definendo le modalità e le tempistiche con cui il GSE stesso, in caso la suddetta differenza sia negativa, provvede a richiedere il rimborso al cliente finale energivoro o al soggetto terzo e, nel caso in cui suddetta differenza sia invece positiva, provvede all'erogazione della stessa al cliente finale energivoro o al soggetto terzo;
  - g) la produzione attesa dell'impianto o degli impianti, per la quota parte oggetto di restituzione, è resa disponibile dal cliente finale energivoro o dal soggetto terzo sul mercato elettrico gestito dal GME;
  - h) è prevista la facoltà del cliente finale energivoro o del soggetto terzo di concordare con il GSE una revisione del piano di restituzione di cui al comma 1, lettera d);
  - i) fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) a h), è applicata la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature, in quanto compatibile con la disciplina di cui al presente decreto.
2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 il GSE acquisisce idonee garanzie, secondo le modalità previste dal GSE stesso, in coerenza con quelle previste in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature.

## **Articolo 8** (Disposizioni finali)

1. Il GSE, entro XXX giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone al Ministero, per l'approvazione, le regole operative e gli schemi di contratto di anticipazione e restituzione ai fini dell'attuazione del presente decreto.



2. Il GSE pubblica sul proprio sito, entro XXX giorni dall'approvazione da parte del Ministero delle regole operative e degli schemi di contratto di cui al comma 1, il bando di cui all'articolo 3.
3. L'ARERA provvede a disciplinare le modalità per la copertura, a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, tenuto conto dei costi di gestione sostenuti dal GSE e degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6.
4. Il GSE effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali ai fini del presente decreto e sullo stato di attuazione degli impegni assunti dai medesimi clienti finali o dai soggetti terzi.
5. Il Gestore del SII e il GME forniscono al GSE le informazioni necessarie ai fini delle verifiche di cui al comma 3 nonché del rispetto degli impegni previsti dal presente decreto.
6. Il GSE trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un rendiconto della gestione dei contratti di anticipazione e dei contratti restituzione e un rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di sviluppo della nuova capacità.
7. I clienti finali e i soggetti terzi interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui al presente decreto.
8. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.